

ACCORDO ATTUATIVO DELL'ATTO D'INTESA DEL 12.02.2021, MODIFICATO ED INTEGRATO il 20/02/2023 RELATIVO ALLA FORMAZIONE CONCERNENTE I CORSI DI LAUREA IN TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (CLASSE L/SNT3), CHE DEL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO (CLASSE L/SNT3) E I RELATIVI CANALI ATTIVATI PRESSO IL POLO UNIVERSITARIO DI TRAPANI

TRA

l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, codice fiscale e Partita IVA 02363280815, di seguito denominata Azienda, rappresentata dal Commissario Straordinario, Ing. Vincenzo Spera, nato a Palermo il 01/11/1970, nominato con D.A. n.31/GAB del 14/07/2022, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede legale dell'Azienda in Trapani, nella via Mazzini n. 1;

E

l'Università degli Studi di Palermo, cod. fiscale 80023730825, di seguito indicata come Università, nella persona del Rettore pro-tempore, Prof. Massimo Midiri nato a Palermo il 30/03/1962, domiciliato ai fini della seguente convenzione e per la carica presso la sede dell'Università medesima sita in Palermo, Piazza Marina n. 61,

premesso che il 12/02/2021 è stato sottoscritto l'atto d'Intesa, modificato ed integrato con atto sottoscritto il 20/02/2023, fra l'Università degli Studi di Palermo e l'Azienda per la definizione dei rapporti di collaborazione finalizzati allo svolgimento delle attività sia del Corso di Laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (Classe L/SNT3), che del Corso di Laurea Tecniche di laboratorio biomedico (Classe L/SNT3) e dei relativi canali attivando presso il Polo Universitario di Trapani;

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

L'Università e l'Azienda sulla base di quanto stabilito nell'Accordo d'Intesa stipulato il 12/02/2021 e modificato ed integrato con Atto sottoscritto il 20/02/2023, nell'ambito sia del percorso formativo del Corso di Laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (Classe L/SNT3), che del Corso di Laurea Tecniche di laboratorio biomedico (Classe L/SNT3) per gli anni accademici dal 2023/24 al 2025/26, realizzano le attività didattiche del Corso di Laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (Classe L/SNT3), che del Corso di Laurea Tecniche di laboratorio biomedico (Classe L/SNT3)-canale di Trapani, nonché, limitatamente allo svolgimento di tirocini curriculari, quelle rivolte agli studenti iscritti nello stesso corso presso la sede di Palermo, così come approvate nel manifesto dell'offerta formativa di Ateneo.

N 3570 di Rappresentante
20 FEB 2023

Art. 2

L'Azienda e l'Università definiscono le risorse didattiche e le Strutture per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1.

L'Università degli Studi di Palermo, per il tramite del Polo Universitario di Trapani, mette a disposizione la propria struttura per il funzionamento del Corso di Studio di cui all'art. 1. L'Azienda si rende disponibile a mettere a disposizione eventuali ulteriori aule e altri locali utili al corretto svolgimento del corso di cui all'art. 1.

L'Azienda si impegna a fornire all'Università copia dell'estratto del Documento di Valutazione dei rischi e del Piano di emergenza delle strutture messe a disposizione di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008.

Art. 3

L'Università garantisce l'attività di segreteria amministrativa dei Corsi di Studio con riferimento alla carriera degli studenti.

L'Azienda garantisce, nell'ambito della propria organizzazione, il supporto all'attività di segreteria, limitatamente ai tirocini professionali, per tutto l'anno accademico, individuando e comunicando all'Università le unità di personale con funzioni di segreteria e ausiliarie, in conformità a quanto previsto nell'Atto d'Intesa succitato.

L'Università garantisce le funzioni di indirizzo delle attività di segreteria di cui al presente articolo.

Art. 4

L'Azienda attua quanto previsto dall'art. 3 (Attività Didattica) dell'Atto di intesa stipulato il 12/02/2014 e modificato ed integrato con atto sottoscritto il 20/02/2023. Inoltre è prevista un'attività di tutorato professionale.

I Corsi di Laurea potranno attivare un sistema di tutor professionali tra le seguenti figure:

1. RESPONSABILE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALIZZANTE (DELLA SEDE DI ATTIVITÀ FORMATIVA):
 - collabora con il Coordinatore del Corso di Laurea;
 - monitora l'apprendimento degli studenti nell'ambito del percorso di tirocinio professionalizzante;
 - verifica le congruità formative offerte dalle diverse sedi di tirocinio;
 - tiene i rapporti con i tutor clinici o di sede di tirocinio;
 - facilita i processi di valutazione del tirocinio attraverso la collaborazione con i tutor clinici o di sede di tirocinio.
2. TUTOR CLINICO O DI SEDE DI TIROCINIO:

- concorre all'organizzazione e attuazione delle attività teorico-pratiche professionalizzanti;
 - supervisiona e guida gli studenti nell'attività formativa teorico-pratica di tirocinio professionalizzante;
 - valuta e certifica ciascun periodo di tirocinio;
 - può partecipare alla valutazione di fine anno degli studenti in qualità di valutatore e simulatore.
3. GUIDA DI TIROCINIO/AFFIANCATORE (DELLA SEDE DI TIROCINIO):
- concorre con il tutor clinico al raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;
 - facilita l'apprendimento delle competenze professionali;
 - vigila sulla qualità e sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali durante il tirocinio.

I tutor clinici o di sede di tirocinio appartengono, allo stesso profilo professionale per il quale è istituito sia il Corso di Laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (Classe L/SNT3), che del Corso di Laurea Tecniche di laboratorio biomedico (Classe L/SNT3) e sono nominati, con incarichi annuali, dal singolo Consiglio di Corso, su proposta del Coordinatore.

Art. 5

Gli oneri finanziari conseguenti all'attivazione di quanto previsto nel presente accordo attuativo, vengono quantificati sulla base dei protocolli vigenti tra le Università Siciliane e la Regione Siciliana, e sono a carico della Regione Siciliana per il tramite del Consorzio Universitario di Trapani secondo quanto stabilito all'art. 3 nel protocollo di intesa del 26/10/2018.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" gli studenti, ai fini e per gli effetti delle disposizioni dello stesso D.Lgs., devono essere intesi come "lavoratori", e in tal senso l'Azienda, sede di attività formativa, si impegna a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente, in particolare:

- a) provvede all'accertamento medico nei confronti degli studenti al fine di valutarne l'idoneità sanitaria alla mansione specifica;
- b) garantisce nei confronti degli studenti la formazione generale e specifica sulla sicurezza di cui all'art. 37 "Formazione dei Lavoratori e loro rappresentanti" del D.Lgs. n. 81/2008, così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011 e s.m.i., con produzione di attestazione finale;
- c) si impegna a dare notizia degli accertamenti sanitari e fisici effettuati al Coordinatore del Corso di Studi e al Responsabile dell'attività professionalizzante.

Rimane inteso che gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 per il personale dipendente dell'Azienda sanitaria assegnata al singolo corso di laurea sono a carico dell'Azienda sanitaria stessa.

Art. 7

L'Azienda effettua le operazioni di trattamento dei dati attraverso soggetti designati autorizzati, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy, del codice di comportamento aziendale, delle misure di sicurezza e garanzia e delle policy in materia di sicurezza informatica.

Lo studente è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo, a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro. In qualità di soggetto designato autorizzato dall'azienda, lo studente è altresì tenuto a:

- seguire le istruzioni, le policy aziendali in materia di sicurezza e le sessioni formative in materia di protezione dei dati personali;
- segnalare eventuali perdite o violazioni di dati al referente aziendale;
- mantenere, anche dopo la conclusione delle attività, la riservatezza sui dati, informazioni, progetti e documenti dei quali sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento delle attività in azienda
- rispettare i regolamenti interni della struttura ospitante e, durante la presenza presso la medesima, indossare, in maniera visibile, un cartellino di riconoscimento rilasciato dal ogni Corso di Laurea con l'indicazione del proprio status accademico e dell'eventuale titolo di tirocinante.

Le strutture presso le quali si svolge l'attività di tirocinio pratico garantiscono che l'attività di tutorato sia espletata nel corso dell'orario di lavoro del personale dipendente.

Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti agli studenti, raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione del presente accordo, sono trattati esclusivamente per la finalità dell'accordo medesimo, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. I suddetti dati potranno essere comunicati, esclusivamente in forma anonima, sia a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

L'Azienda dovrà tenere indenne e manlevare l'Università da tutte le richieste e responsabilità, dai costi, dai danni, dalle spese sostenute come conseguenze delle proprie attività di trattamento di dati in violazione della normativa vigente.

Art. 8

Il presente Accordo non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo, presso la Struttura Ospitante, di personale ed attrezzature, fatto salvo l'obbligo, in linea con quanto specificato all'art. 7 dell'Atto di Intesa, di stipulazione di idonea copertura assicurativa dei discenti, già in atto adempiuto dalla stessa Università, contro infortuni e rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione. Gli studenti in tirocinio godono inoltre di copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, la Struttura Ospitante si impegna a segnalare l'evento all'Università, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, per gli adempimenti consequenziali.

L'Università si riserva il diritto di rivalersi nei confronti della Struttura Ospitante in caso di eventuali sanzioni o di oneri comunque denominati causati dall'omessa o tardiva segnalazione dell'evento di cui al comma che precede.

Art. 9

Il presente Accordo ha durata corrispondente alla validità dell'Atto d'Intesa di cui in Premessa. In ogni caso la sua durata è prorogata fino all'approvazione del nuovo Atto di Intesa.

Ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90, così come modificato dal Decreto Legge n. 145/2013, convertito dalla Legge n. 9/2014, le parti, a pena la nullità, sottoscrivono il presente accordo con firma digitale.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo secondo la normativa vigente, viene redatto in un unico originale in formato digitale.

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e le relative spese saranno a carico della parte richiedente

Art. 10

Per tutto ciò che non è previsto nel presente accordo si fa riferimento all'Atto d'Intesa.

Letto, firmato e sottoscritto.

Data:

Università degli Studi di Palermo
Il Magnifico Rettore
Massimo Midiri

Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani
Il Commissario Straordinario
Ing. Vincenzo Spera

Firmato digitalmente da: Massimo Midiri
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI PALERMO/80023730825
Data: 20/02/2023 13:01:26

VINCENZO
SPERA
17.02.2023
12:51:11
GMT+01:00



